



Divisione Contribuenti
Settore internazionale



Le recenti proposte di modifica della normativa IVA UE ed il nuovo istituto del Soggetto Passivo Certificato (SPC)

Francesco Spaziante

15 marzo 2018 – Milano

SOMMARIO

- 1. Premesse. Il Piano d'Azione IVA 2016.**
- 2. Il Soggetto Passivo Certificato (SPC)**
- 3. Agevolazioni previste per i SPC**
- 4. Riferimenti normativi delle proposte**

Premesse. Il Piano d'Azione IVA 2016

Esigenze di riforma del sistema IVA unionale:

- deve essere di **più semplice utilizzo** da parte delle imprese e **consentire la riduzione dei costi connessi all'adempimento degli obblighi IVA** nel commercio intracomunitario;
- deve essere in grado di **contrastare** il rischio di **frodi**;
- deve essere **più efficiente**, in grado di **sfruttare** a pieno le opportunità offerte dalla **tecnologia IT**;
- deve consentire di **instaurare una maggiore fiducia** tra imprese ed amministrazioni fiscali, nonché tra amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri UE.

Premesse. Il Piano d'Azione IVA 2016

L'attuale sistema (transitorio) di applicazione dell'IVA si caratterizza per la **scomposizione ideale** di una **stessa cessione intra-UE** in **due fasi**:

- una **cessione non imponibile**, nello SM di partenza dei beni, seguita da
- un **acquisto intracomunitario assoggettato ad IVA**, nello SM di arrivo dei beni.

È un meccanismo simile a quello che si realizza in sede di importazioni/esportazioni, ma privo di analoghi controlli e che si espone, pertanto, al forte rischio di **frodi IVA**.

Premesse. Il Piano d'Azione IVA 2016

PASSAGGIO AL GENERALE PRINCIPIO DI TASSAZIONE NELLO STATO MEMBRO DI DESTINAZIONE NELLE CESSIONI INTRA-UNIONALI B2B (nuovo art. 402 Dir. IVA)

PRIMA TAPPA LEGISLATIVA :

- 1) IN VIA GENERALE, ASSOLVIMENTO DELL'IVA NELLO SM DI DESTINAZIONE MEDIANTE **SPORTELLO UNICO (OSS)** DA PARTE DEL FORNITORE INTRA-UE;**
- 2) IN VIA ECCEZIONALE, ASSOLVIMENTO DELL'IVA CON REVERSE-CHARGE SOLO DA PARTE DI ACQUIRENTI **SOGGETTI PASSIVI CERTIFICATI (SPC)**.**

Premesse. Il Piano d'Azione IVA 2016

NELL'AMBITO DELLA PRIMA FASE, QUATTRO SEMPLIFICAZIONI PER I SOLI SPC (C.D. «QUICK FIXES»)

- 1) **Semplificazione e armonizzazione delle norme sul *call-off stock*** (nuovo art. 17bis, nuovo par. 3 art. 243, modifica art. 262 Dir. IVA);
- 2) **Attribuzione al numero di identificazione IVA dell'acquirente intra UE di valore sostanziale** (modifica art. 138 Dir. IVA);
- 3) **Semplificazione delle norme in materia di operazioni a catena** (nuovo art. 138-bis Dir. IVA);
- 4) **Semplificazione in materia di prove delle cessioni intra-UE** (nuovo art. 45-bis Reg. UE n. 282/2011)

Premesse. Il Piano d'Azione IVA 2016

OBIETTIVO FINALE

**COMPLETA ASSIMILAZIONE DEL TRATTAMENTO IVA
DELLE CESSIONI INTRA-UE A QUELLE NAZIONALI**

Nonché

**ASSOLVIMENTO DELL'IVA NELLO SM DI DESTINAZIONE
DIRETTAMENTE DA PARTE DEL FORNITORE**

Il Soggetto Passivo Certificato (SPC)

- È l'**elemento cardine** della prima fase di transizione verso il sistema definitivo IVA;
- Tale istituto consente a **determinati** soggetti passivi, particolarmente «**affidabili**» dal punto di vista fiscale, di **continuare** ad assolvere l'IVA sui rispettivi acquisti intra-UE con **reverse-charge**, nonché di fruire di **notevoli semplificazioni** nell'effettuazione di operazioni c.d. *cross-border*.

Il Soggetto Passivo Certificato (SPC)

Requisiti per il riconoscimento come SPC (nuovo art. 13-bis Dir. IVA):

- 1) Disporre nel territorio UE di una **sede dell'attività economica** o di una **stabile organizzazione**; in mancanza, avere nel territorio UE **l'indirizzo permanente** o la **residenza abituale**;
- 2) Essere stato riconosciuto come **Operatore Economico Autorizzato** (art. 39 CDC), ovvero essere **in possesso** dei seguenti **requisiti di «affidabilità»** (art. 13-bis, par. 2):

Il Soggetto Passivo Certificato (SPC)

REQUISITI DI «AFFIDABILITÀ FISCALE»:

- a) **Assenza di violazioni gravi o ripetute** della normativa doganale e fiscale, compresa **l'assenza di reati gravi** relativi all'attività economica del richiedente;
- b) **Dimostrazione** di esercitare un **alto livello di controllo interno**, sulle proprie operazioni e sul proprio flusso di merci;
- c) **Solvibilità finanziaria** (ovvero, una **situazione finanziaria sana**, che consente di onorare i propri impegni, ovvero l'aver ottenuto **garanzie** da terzi **soggetti «affidabili»** economicamente).

Il Soggetto Passivo Certificato (SPC)

Esclusioni dallo status di SPC (art. 13-bis, par. 3):

- Soggetti passivi che fruiscono del regime forfetario per i **produttori agricoli**;
- Soggetti passivi che beneficiano della **franchigia per le piccole imprese**;
- Soggetti passivi che effettuano **cessioni/prestazioni senza diritto alla detrazione** dell'IVA a monte;
- Soggetti passivi che **effettuano occasionalmente** la cessione di un mezzo di trasporto nuovo o svolgono **un'attività occasionale**.

Il Soggetto Passivo Certificato (SPC)

Procedura per il riconoscimento come SPC (art. 13-bis, par. 4):

- Presentazione di **apposita istanza** all'Amm. Fiscale dello SM in cui si trova la **sede** della propria attività economica, o la propria **stabile org.** (presso cui è conservata la contabilità principale), o il **proprio indirizzo permanente** o la propria **residenza abituale**;
- In caso di **diniego**, gli SS.MM. devono riconoscere al contribuente il **diritto di ricorrere** avverso tale provvedimento;
- **Obbligo** per il contribuente di **informare** l'A.F. di ogni **evento sopravvenuto** che possa far venir meno lo status di SPC;
- **Riconoscimento** dello status da parte di **tutti gli SS.MM. dell'UE.**

Il Soggetto Passivo Certificato (SPC)

MODIFICA DEL REG. UE N. 904/2010 (Reg. sulla coop. amm.)

- Sostituzione **art. 17**: gli SS.MM. sono tenuti ad **archiviare** nei loro sistemi elettronici, e **nel sistema VIES**, tra l'altro, le **informazioni** concernenti lo **status di soggetto passivo certificato**, nonché la data in cui tale **status è concesso, rifiutato o revocato**;
- Modifica **art. 31, par. 1**: le autorità competenti di ciascuno S.M. sono tenute a **fornire per via elettronica la conferma della validità** della partita IVA, del nome e dell'indirizzo di un certo soggetto passivo, nonché a **consentire la verifica** circa l'eventuale possesso dello **status di SPC** del medesimo.

Agevolazioni previste per i SPC

- **SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CALL-OFF STOCK**
(nuovo art. 17-bis; articolo 243, nuovo par. 3; modifica art. 262 Dir. IVA)

**Trasporto di merci verso uno stock collocato in altro SM,
finalizzato ad una successiva cessione delle stesse merci**



- Attualmente tale operazione è trattata da alcuni SS.MM. come una combinazione tra una cessione a se stessi in altro SM, seguita da una cessione domestica all'interno dello SM di destinazione delle merci.

- In futuro, per le sole cessioni tra SPC, si configurerà un'unica cessione intraUE, seguita da un acquisto intraUE, senza obbligo per il cedente di identificarsi nello SM di destinazione.

Agevolazioni previste per i SPC

- **SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI A CATENA**
(nuovo art. 138-bis, Direttiva IVA)

Esigenza di individuare la cessione giuridica alla quale ricollegare il trasporto (unico) delle merci in altro SM



Attualmente mancano criteri normativamente prefissati. Ci si rifà alle pronunce della CGUE (sent., C-245/04, sent. C-430/09).

In futuro, per le sole transazioni tra SPC, il trasporto sarà ricondotto alla cessione tra primo fornitore e operatore intermedio, ove sia indicato espressamente lo SM di arrivo dei beni e l'operatore intermedio sia identificato IVA in uno SM diverso da quello di partenza dei beni.

Agevolazioni previste per i SPC

- **SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI PROVA DELLE CESSIONI INTRAUE**

(nuovo art. 45-bis, Reg. UE 282/2011)

Esigenza di garantire certezza giuridica per il cedente nelle operazioni intra-UE



Attualmente mancano criteri normativamente prefissati. Ci si rifà alle indicazioni di prassi e giurisprudenza.

In futuro, gli operatori potranno attingere all'elenco (tassativo) dei mezzi di prova di cui al par. 3 del nuovo art. 45-bis del Reg. 282/2011.

Agevolazioni previste per i SPC

- **SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI PROVA DELLE CESSIONI INTRA-UE**
(IN OGNI CASO, UNA PRESUNZIONE RELATIVA)
 - 1) Se il venditore è SPC, sarà sufficiente certificare il trasporto dei beni da parte dello stesso o di un terzo, per suo conto, nonché il possesso di 2 elementi di prova non contraddittori;
 - 2) Se l'acquirente è SPC, sarà sufficiente inviare al cedente una dichiarazione scritta attestante il trasporto dei beni, da parte dell'acq. o di un terzo per conto di esso, nello SM di destinazione (da menzionare espressamente nel documento) e produrre due elementi di prova non contraddittori.

Fonti normative

- **Comunicazione sul Piano d’Azione IVA (Verso uno spazio unico europeo dell’IVA) – COM (2016)148 final del 7/4/2016;**
- **Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la Dir. IVA – COM(2017)569 final del 4/10/2017;**
- **Proposta di Regolamento d’esecuz. del Consiglio che modifica il Reg. UE n. 282/2011 – COM(2017)568 final del 4/10/2017;**
- **Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il Reg. UE n. 904/2010 – COM(2017)567 final del 4/10/2017;**
- **Comunicazione della Commissione UE sul seguito del Piano d’Azione IVA – COM(2017)566 final del 4/10/2017.**

FINE....per ora...

**GRAZIE A TUTTI PER LA
CORTESE E PAZIENTE ATTENZIONE!**

